



COMUNE DI BOTRUGNO

Provincia di Lecce

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 10 del Registro

Seduta del: **31.07.2023**

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI AGGIORNATO ALLE DISPOSIZIONI DEL D. LGS. N. 116/2020 E DELLA DELIBERA ARERA N. 15/2022.

Pareri Ex Art. 49 Comma 1 D.Lgs. 267/2000							
Regolarità Tecnica				Regolarità Contabile			
Parere	FAVOREVOLE	Data	31.07.2023	Parere	FAVOREVOLE	Data	31.07.2023
Il Responsabile del Servizio				Il Responsabile di Ragioneria			
F.to Trevisan Marcellino Nicola				F.to Trevisan Marcellino Nicola			
L’anno duemilaventitre addì trentuno del mese di luglio alle ore 19,30 nella sala delle adunanze, Consiliari in sessione straordinaria ed in seduta straordinaria di prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale. Risultano presenti alla trattazione dell’argomento.							
Macculi Silvano				SINDACO		P	
Barone Pasquale						P	
Bello Stefania						P	
Santese Massimo						P	
Nicolardi Antonio Carlo						A	
Vergari Francesco						A	
Fedele Fabio						P	
Mariano Raffaella						P	
Vergari Claudia						A	
Manzo Gabriele						P	
Giampiero Micocci						P	
Presenti 8				Assenti 3			

Partecipa il Segretario Comunale Avv. **Maria Vita Marzotta**

La seduta è Pubblica

Assume la presidenza Dott.. **Avv. Stefania Bello**, il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che «Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;
- l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC) a eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno disciplinato l'imposta municipale propria (IMU);

DATO ATTO CHE, a seguito di quanto sopra esposto il Consiglio Comunale, con propria deliberazione n. 6 del 29.09.2020, ha approvato il regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) aggiornato alla legge n. 160/2019;

VISTE le disposizioni della delibera n. 15/2022 di ARERA relative alla qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), che determinano una sostanziale integrazione/modifica del vigente regolamento comunale per l'applicazione della TARI con particolare riguardo a:

- la dichiarazione TARI, secondo le indicazioni contenute negli articoli 6, 7, 8, 10, 11 e 12 del TQRIF;
- l'ambito dei reclami e delle richieste di rettifica degli importi addebitati, di cui al titolo III del TQRIF, con riferimento solo alle attività tipicamente svolte dall'Ufficio tributi del Comune;
- i termini di pagamento, le modalità di pagamento, l'invio degli avvisi di pagamento e l'eventuale sollecito di pagamento in base agli articoli 23, 24, 25 e 26 del TQRIF;
- la rateizzazione degli avvisi bonari di cui all'art. 27 del TQRIF;
- i rimborsi e le compensazioni di cui all'art. 28 del TQRIF;
- l'avvio autonomo a recupero dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 198, comma 2 bis, e dell'art. 238, comma 10, del D. Lgs. n. 152/2006;
- gli obblighi di comunicazione per l'utenza non domestica di cui all'art. 3 della Delibera ARERA n. 15/2022;

ATTESO CHE, al fine di offrire ai contribuenti una più agevole lettura delle disposizioni della tassa sui rifiuti (TARI), a seguito delle ulteriori modifiche apportate alla normativa vigente, si ritiene opportuno rivisitare alcuni aspetti regolamentari già adottati da questo Ente;

VISTO lo schema di Regolamento Comunale disciplinante la tassa sui rifiuti (TARI), nella nuova formulazione derivante dal recepimento delle predette modifiche e allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso (Allegato "A").

VISTI:

- l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 a norma del quale il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con Decreto del Ministro dell'Interno;
- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 a norma del quale le tariffe, le aliquote e i regolamenti devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti, se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione;
- l'art. 3 comma 5-quinquies del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, così come convertito in Legge n. 15 del 25 febbraio 2022, a decorrere dall'anno 2022, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, stabilisce che i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI, entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede a effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;
- l'art. 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 secondo cui a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- l'art. 13, comma 15 ter, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 a norma del quale a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dall'imposta municipale propria (IMU) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

DATO ATTO CHE:

- il regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, è stato redatto in conformità alle vigenti disposizioni legislative in materia;
- per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

RITENUTO CHE alla luce di quanto sopra esposto, risulta necessario nonché opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere alla rivisitazione e all'adeguamento del vigente regolamento TARI al fine di rendere l'applicazione del tributo in questione più confacente alla realtà economica, sociale e ambientale presente in questo comune;

ESAMINATO lo schema di Regolamento Comunale disciplinante la TARI, opportunamente rivisitato e adeguato nella nuova formulazione derivante dal recepimento delle predette modifiche e allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, sotto la lettera "A";

VISTO lo schema di “Regolamento sulla disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)”, allegato sub A) al presente atto per formarne parte integrale e sostanziale;

ACQUISITO il parere favorevole della Commissione Consiliare per la formazione e/o la modificazione dello Statuto e dei Regolamenti Comunali;

RITENUTO di dover approvare il Regolamento nel testo allegato sotto la lettera A);

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000 che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

DATO ATTO CHE sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti:

- ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D. Lgs. n. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica e di regolarità contabile;
- il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art.239 comma 1 lettera b) n. 7 del D. Lgs. n. 267/00;

Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano e proclamati dal Presidente;

D E L I B E R A

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. di approvare le modifiche al Regolamento Comunale ai sensi della deliberazione di ARERA n. 15/2022/R/RIF del 18.01.2022 per quanto attiene le seguenti disposizioni:

- Gestione e classificazione dei rifiuti;
- Avvio autonomo a recupero dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 198 comma 2-bis e dell'art. 238 comma 10 del D. Lgs. n. 152/2006;
- Obblighi di comunicazione per l'utenza non domestica;
- Riduzioni per il riciclo per le utenze non domestiche;
- Contenuto e presentazione della dichiarazione;
- Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati;
- Riscossione, modalità di versamento e sollecito di pagamento;
- Rimborsi e compensazione;
- Clausola di adeguamento;
- Trattamento dei dati personali;

3. di dare atto che, recependo le modifiche di cui al precedente punto, il vigente Regolamento sulla disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 29.09.2020, risulta nella sua nuova forma come da Allegato “A”;

4. di prendere atto che il suddetto regolamento, vista la sua approvazione entro il termine di cui all'art. 30 comma 5 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, così come convertito in Legge n. 69 del 21 maggio 2021, pubblicato nei modi di legge, entrerà in vigore nel rispetto della disciplina dettata dall'articolo 10 delle preleggi, 15 giorni dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio della delibera di approvazione e produrrà i suoi effetti con decorrenza dal 1° gennaio 2023;

5. di dare atto che per tutti gli altri aspetti non specificatamente ed espressamente previsti dall'allegato Regolamento si rimanda alle norme di Legge disciplinanti la materia;

6. di provvedere a inviare nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360/98;

7. di dare atto che il testo del presente atto e i relativi allegati, ai fini della pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale di cui al punto precedente, verranno predisposti e adattati al formato elettronico definito dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 luglio 2021, così come chiarito dalla Risoluzione n.7/DF del 21 settembre 2021.

8. di pubblicare la deliberazione e il regolamento sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata;

Con successiva e separata votazione, ad unanimità, si dichiara il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale, fatto e sottoscritto come per legge

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Avv. Stefania Bello

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Avv. Maria Vita Marzotta

Si certifica che la presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio il giorno 21.08.2023 per restarvi per quindici giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

Botrugno, 21.08.2023

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to Maria Monteduro

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì 21.08.2023,

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- Che la presente deliberazioni:
 - ☐ E' stata affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal **21.08.2023** Al **05.09.2023** Come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, senza reclami;
- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **31.07.2023**:
 - ☐ Perché dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
 - ☐ Per compiuta pubblicazione - Art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000;

Botrugno, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Avv. Maria Vita Marzotta

COMUNE DI BOTRUGNO

Provincia di Lecce

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA

DELLA TARI

Aggiornato alle disposizioni del D.Lgs. n. 116/2020 e della Delibera ARERA n. 15/2022

(Approvato con Deliberazione Consiliare n. ____ del _____)

INDICE GENERALE

ART. 1 OGGETTO
ART. 2 GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
ART. 3 SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI
ART. 4 SOGGETTO ATTIVO
ART. 5 PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
ART. 6 SOGGETTI PASSIVI
ART. 7 LOCALI ED AREE NON SOGGETTI AL TRIBUTO
ART. 8 ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO
ART. 9 ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO
ART. 10 SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI
ART. 11 PIANO FINANZIARIO
ART. 12 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA
ART. 13 ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA
ART. 14 PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
ART. 15 TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE
ART. 16 OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE
ART. 17 TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
ART. 18 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
ART. 19 SCUOLE STATALI
ART. 20 TRIBUTO GIORNALIERO
ART. 21 TRIBUTO PROVINCIALE
ART. 22 RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI, ESENZIONI
ART. 23 RIDUZIONI PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO
ART. 24 RIDUZIONI ALLE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO
ART. 25 AGEVOLAZIONI PER L'AVVIO AL RECUPERO DI RIFIUTI DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
ART. 26 RIDUZIONI PER LOCALI ED AREE CON PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI E AREE ESPOSITIVE E AREE ESPOSITIVE COMMERCIALI
ART. 27 RIDUZIONI PER LOCALI ED AREE DESTINATE AD ATTIVITÀ FORMATIVE E CULTURALI
ART. 28 ULTERIORI RIDUZIONI ESENZIONI E AGEVOLAZIONI
ART. 29 CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI
ART. 30 OBBLIGO DI DICHIARAZIONE
ART. 31 CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
ART. 32 RECLAMI E RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI
ART. 33 POTERI DEL COMUNE
ART. 34 ACCERTAMENTO
ART. 35 CONTENZIOSO
ART. 36 SANZIONI
ART. 37 RISCOSSIONE
ART. 38 INTERESSI
ART. 39 RIMBORSI E COMPENSAZIONI
ART. 40 IMPORTI MINIMI E ARROTONDAMENTI
ART. 41 FUNZIONARIO RESPONSABILE
ART. 42 RINVIO
ART. 43 TRATTAMENTO DEI DATI
ART. 44 ENTRATA IN VIGORE

Allegati

**Categorie di utenze non domestiche e Criteri di ripartizione costi e calcolo domestiche e non domestiche
Allegati L-Quater ed L-Quinques di cui all'art. 183 comma 1 lett. b-ter, punto 2 del D.Lgs. 152/2003**

ART. 1

OGGETTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la TARI di cui all'art. 1, comma 639 della legge n. della Legge n. 147 del 27.12.2013, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente titolo attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'art. 1 della citata Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi.
3. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia, unitamente alle disposizioni regolamentari attinenti alla gestione delle entrate comunali dell'Ente comunale.

ART. 2

GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento, sino alle eventuali differenti disposizioni da parte di AGER, ARO o simili.
3. Ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 si intende per:
 - a) "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b) "rifiuto pericoloso": rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato (i) della parte quarta del presente decreto;
 - b-bis) "rifiuto non pericoloso": rifiuto non contemplato dalla lettera b);
 - b-ter) "rifiuti urbani".
4. Ai sensi dell'art. 184, comma 1 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 , i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità', in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi;

-ai sensi del comma 2, sono rifiuti urbani i rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter);

-ai sensi del comma 3 , sono rifiuti speciali quelli elencati nelle lett. da a) ad i);

-ai sensi del comma 4, sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato i della parte quarta del medesimo decreto;

- sono rifiuti non pericolosi quelli di cui alla restante parte dell' artt. 184 , del 184-bis e del 184-ter.

ART. 3

SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;

b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;

c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;

d) i rifiuti radioattivi;

e) i materiali esplosivi in disuso;

f) le materie fecali, se non contemplate da altre disposizioni normative paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.....

ART. 4

SOGGETTO ATTIVO

1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione

di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

ART. 5

PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, le aree non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. Si intendono per:
 - a) locali**, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) aree scoperte**, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) utenze domestiche**, le superfici adibite a civile abitazione, le loro pertinenze (es. soffitte, solai, cantine, garage etc.) e altri locali di tipo non commerciale;
 - d) utenze non domestiche**, le restanti superfici e le aree utilizzate da enti, associazioni e comunità, nonché da attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e di servizi in genere.
3. **Sono escluse dal tributo:**
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. **UTENZE DOMESTICHE.** L'attivazione di pubblici servizi di erogazione ritenuti essenziali (es. idrica, elettrica) costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile a destinazione prettamente abitativa e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per gli immobili con destinazione diversa dalla precedente (box, depositi, ecc.) la suddetta presunzione opera in presenza dei pubblici servizi di erogazione.

5. **UTENZE NON DOMESTICHE.** Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
6. Sono esenti le utenze domestiche prive di arredo e servite da utenze condominiali oppure utenze comuni a più unità immobiliari (servizio idrico, servizio gas, altri servizi per i quali non è possibile la cessazione autonoma).
7. Sono inoltre soggette alla categoria 4 (Esposizioni, autosaloni, locali di deposito) di cui all'Allegato A: le utenze non domestiche momentaneamente non attive, (indipendentemente dall'allacciamento alle utenze e dalla assenza di atti autorizzativi).
8. Le utenze domestiche collegate a pubblici servizi di erogazione essenziali, relative ad immobili non utilizzati o tenuti a disposizione da residenti e non, sono considerate con tariffa riferita ad un solo componente il nucleo familiare, fermo restando la possibilità del Comune di effettuare in sede di accertamenti le opportune verifiche.
9. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comporta esonero o riduzione del tributo.

ART. 6

SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica, le associazioni non riconosciute, gli enti e le società d'impresa o commerciali la tariffa è dovuta da chi le presiede o le rappresenta, con vincolo di

solidarietà tra tutti i soci. Per i locali destinati ad attività ricettiva (es. affittacamere, B&B e simili) la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività.

ART. 7

LOCALI ED AREE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civili abitazioni sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate a usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili, gestite da soggetti non commerciali senza scopo di lucro;
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - d) le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data d'inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - e) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - f) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree scoperte su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
 - g) Gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto religioso, escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto, ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso;
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione d'inagibilità o d'inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree alle quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze

totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ART. 8

ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e speciali per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 7.

ART. 9

ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 3, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Non sono in particolare, soggette a tributo:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c) Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private in cui si producono rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi.
3. Relativamente alle attività non domestiche, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta la percentuale di abbattimento pari al 50% .
4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- b) comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello della denuncia originaria o di variazione i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate ed i Fir (formulari identificativo rifiuti).

ART. 10

SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

1. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Successivamente all'attivazione delle indicate procedure di allineamento la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per le altre unità immobiliari prive di superfici catastali in atti e per quelle di tipo diverso la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella complessivamente calpestabile, misurata al filo interno dei muri.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50 in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 30 mq per colonnina di erogazione.

ART. 11

PIANO FINANZIARIO

1. La TARI deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario di cui all'articolo 1, comma 683 della legge n. 147/2013, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso, con riferimento alle disposizioni dettate dal DPR n. 158/1999 e dalle deliberazioni emanate dall'Autorità di Regolazione ARERA.

ART. 12

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. Il contribuente è esonerato dal tributo qualora l'importo dovuto sia inferiore a euro 12,00 per anno.
2. Il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR N. 158/1999. Nelle more della revisione del su citato regolamento, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, è possibile prevedere fino a diversa regolamentazione disposta dall'ARERA, ai sensi dell'art. 1, comma 527 della legge n. 205/2017 l'adozione dei coefficienti delle tabelle 2, 3°, 3b, 4a e 4b, dell'allegato 1 del citato regolamento, relativi alle tariffe non domestiche, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50%, nonché non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 relativi alle tariffe domestiche;
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

ART. 13

ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

ART. 14

PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. La componente TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di 90 giorni, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
4. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di 90 giorni, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
5. Nel caso di presentazione di dichiarazione di variazione o cessazione per le utenze non domestiche, fermo restando gli effetti ai fini dell'applicazione della tari, così come disciplinati nei precedenti commi 14 e 15, il Comune invia al contribuente una comunicazione di presa in carico della dichiarazione, ai sensi del comma 8 dell'art. 31.

ART. 15

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. Le utenze domestiche sono classificate in sei categorie, sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare. In particolare l'ultima categoria include, in maniera residuale, sia i nuclei con sei componenti sia i nuclei con più di sei componenti.
4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono deliberati nella delibera tariffaria.

ART. 16

OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Sono altresì comprese e devono essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti per più di sei mesi all'anno nell'utenza (es. parenti, amici, colf, badanti etc.).
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa o di studio, e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, la persona assente non verrà considerata ai fini della determinazione della tariffa, limitatamente al periodo di assenza, comunque non inferiore a tre mesi, a condizione che la stessa assenza sia dichiarata e adeguatamente documentata. Nei casi di attività lavorativa o di studio sarà necessario presentare rispettivamente contratto di lavoro e contratto di locazione registrato. Le variazioni decorrono dalla data di presentazione della denuncia
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nell'immobile, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli immobili a disposizione, il tributo è ridotto del 30 % calcolato sia sulla quota fissa (superficie in mq) e sulla quota variabile (nucleo familiare) previa

presentazione di dichiarazione da parte del soggetto passivo.

4. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
5. Qualora non sia disponibile il numero dei componenti il nucleo familiare, lo stesso è stabilito convenzionalmente in due componenti.
6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di elaborazione del ruolo Tari per l'anno di riferimento, con eventuale congruaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

ART. 17

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

ART. 18

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. Nei casi di più categorie nel medesimo locale in cui non sia possibile distinguere la porzione di

superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

5. Per le attività agrituristiche si fa riferimento alla seguente classificazione:
 - a) Agriturismo con alloggi e ristorazione – Categoria 5 (Alberghi con ristorante)
 - b) Agriturismo solo con alloggi – Categoria 6 (Alberghi senza ristorante)
 - c) Agriturismo solo con ristorazione – Categoria 16 (Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie)
6. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. La superficie delle unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è di regola costituita da quella calpestabile di locali e di aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Il Comune può, tuttavia, considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
7. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

ART. 19

SCUOLE STATALI

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole dell'infanzia, primaria, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la componente TARI

ART. 20

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico (es. area mercatale, banchi di vendita, Fastfood mobili, etc.).
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla

corrispondente categoria di attività non domestica esercitata, aumentata del 50% e calcolata in base alla superficie denunciata a fini TOSAP dal richiedente.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.
5. Al tributo giornaliero si applicano, previa richiesta e sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni previste per le altre categorie di utenti non domestici.
6. L'Ufficio Tributi verifica i presupposti di tassabilità e introita il corrispettivo della TARI giornaliera per la gestione dei rifiuti al momento della richiesta di occupazione di suolo pubblico (TOSAP).
7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

ART. 21

TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi della TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

ART. 22

RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI, ESENZIONI

1. Le riduzioni tariffarie, le agevolazioni e le esenzioni si applicano a seguito di dichiarazione iniziale ovvero, in mancanza, a seguito di presentazione di istanza da redigersi sull'apposito modulo messo a disposizione dal Comune, completa della documentazione o autocertificazione relative al possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento delle stesse.
2. L'applicazione della riduzione, agevolazione o esenzione verrà concessa a seguito dell'avvenuta positiva valutazione della documentazione necessaria da parte dell'ufficio competente.

ART. 23

RIDUZIONI PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO

1. Le riduzioni tariffarie sono determinate in relazione ai seguenti criteri:
 - a) all'uso stagionale e/o temporaneo da parte di chi detiene abitazioni secondarie o di chi risiede all'estero;
 - b) alla detenzione di locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da altra documentazione atta a comprovare tale condizione.
2. Ai sensi del comma 659 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 la tariffa ordinaria viene ridotta nella misura sotto indicata:
 - a) 30% per abitazioni con unico occupante;
 - b) 30% per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, inferiore a sei mesi l'anno;
 - c) 30% per abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
 - d) 30% per locali, diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
 - e) 30% per fabbricati rurali ad uso abitativo stagionale o altro uso limitato e discontinuo.

Le riduzioni contenute nel presente articolo vengono applicate in sede di primo calcolo della tariffa.

ART. 24

RIDUZIONI ALLE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

1. Ai contribuenti di utenze domestiche residenti nel comune, che effettuano il compostaggio domestico è riconosciuta una riduzione della tariffa dovuta in misura proporzionale alla riduzione dei costi sostenuti dall'Ente nell'anno precedente relativi alla frazione umida del rifiuto. Le attività di controllo che riscontreranno il mancato e regolare compostaggio porteranno alla interruzione del beneficio ed alle relative sanzioni.
2. Le riduzioni di cui al comma 1 si applicano alle utenze non domestiche relative alle seguenti tipologie:
 - Case di cura e riposo;
 - Ristoranti, trattorie, pizzerie, mense, pub e birrerie;

- Bar, caffè e pasticcerie;

- Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari;

- Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

3. A seguito dell'introduzione di sistemi di misurazione puntuale, l'agevolazione indicata nei precedenti commi sarà calcolata in riduzione al tributo previsto per la singola utenza.

ART. 25

AGEVOLAZIONI PER L'AVVIO AL RECUPERO DI RIFIUTI DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche che avviano al recupero rifiuti speciali di cui all'art. 184 comma 3 del D.Lgs 152/2006, tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, è concessa una riduzione del tributo pari al 50% da applicarsi al tributo previsto per la singola utenza.
2. Le riduzioni contenute nel comma 1 vengono applicate in riduzione al tributo previsto per la singola utenza.
3. Ai sensi dell'art. 198 comma 2-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le utenze non domestiche riportate nell'allegato L-quinques dell' art. 183 comma 1, lett.b-ter punto 2 del D.Lgs 152/2006 possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater del medesimo comma, previa dimostrazione di averli tutti avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
4. Le utenze non domestiche di cui al comma 3 che producono rifiuti urbani e che li conferiscono tutti a recupero al di fuori del servizio pubblico di raccolta sono escluse dalla corresponsione della quota variabile del tributo, fermo restando quanto previsto al comma 1 del presente articolo e gli obblighi di comunicazione di cui al successivo art. 18 ter. Resta impregiudicato il versamento della parte fissa della tariffa.
5. Per le utenze non domestiche di cui al comma 3 e 4 , la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal Gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni.
6. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, l'utenza non domestica che intende avvalersi della facoltà di cui al comma 3 del presente Regolamento e avviare a recupero i propri rifiuti

urbani al di fuori del servizio pubblico deve darne comunicazione preventiva via PEC al Comune entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

7. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, il contribuente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello predisposto dal Comune, sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti da avviare a recupero che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico.
8. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti debitamente autorizzato. Tale comunicazione è valida anche quale dichiarazione di variazione ai fini della TARI.
9. La mancata presentazione della comunicazione di avvio autonomo a recupero di cui al comma 6 entro i termini di legge, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
10. Le utenze non domestiche che intendono riprendere a usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di operatori privati, devono comunicarlo tramite PEC al Gestore e per conoscenza al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Gestore medesimo, entro la data del 30 giugno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Il Gestore comunica l'eventuale non accoglimento dell'istanza dandone comunicazione anche al Comune. In assenza di comunicazioni del Gestore, l'istanza si intende accolta.
11. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito i propri rifiuti urbani a recupero al di fuori del servizio pubblico nell'anno precedente deve comunicare al Comune - tramite PEC o altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati - e per conoscenza al Gestore, utilizzando specifico modello predisposto dal Comune, almeno le seguenti informazioni, fatte salve ulteriori indicazioni del Gestore medesimo:
 - a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER);

e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER), effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;

f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta), allegando attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero/riciclo dei rifiuti stessi, che deve contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

Entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di tale documentazione, il Comune comunica all'utenza non domestica l'esito della verifica.

12. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli e ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta e alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, il Comune provvede al recupero della tariffa dovuta, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente, e si applicano le sanzioni previste all'art. 35, ferme restando le previsioni in caso di più gravi violazioni.
13. La parte variabile viene esclusa ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non sia dimostrato il totale recupero dei rifiuti dichiarati, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

ART. 26

RIDUZIONI PER LOCALI ED AREE CON PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI E AREE ESPOSITIVE E AREE ESPOSITIVE COMMERCIALI

1. I locali e le aree, o parti di esse, in cui si producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilati, non sono assoggettati al tributo purché il soggetto passivo dimostri l'avvenuto avvio allo smaltimento in conformità alla normativa vigente.
2. In presenza di locali e/o aree in cui vi sia contestuale produzione di rifiuti speciali assimilati e non assimilati, e non sia possibile circoscrivere la superficie in cui si formano questi ultimi, l'intera superficie tassabile è ridotta al 50%, a seguito di istanza presentata dal produttore del rifiuto corredata da idonea

documentazione, comprovante la produzione di detti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti in materia.

3. In presenza di locali adibiti a vendita superiori a 200 mq ed aree espositive l'intera superficie tassabile è ridotta al 50%, a seguito di istanza presentata dal produttore del rifiuto corredata da idonea documentazione comprovante la superficie e la destinazione dei locali;
4. In assenza di richiesta o di presentazione della necessaria documentazione, non potrà essere applicato alcun abbattimento.

ART. 27

RIDUZIONI PER LOCALI ED AREE DESTINATE AD ATTIVITA' FORMATIVE E CULTURALI

1. Per i locali e le aree destinate ad attività formative e culturali è prevista una riduzione del 50% a seguito di istanza presentata dall'interessato, corredata da idonea documentazione comprovante la superficie e la destinazione dei locali;
2. Per i locali e le aree strumentali all'esercizio di attività commerciali di promozione della cultura sul territorio comunale è prevista una riduzione del 50%, a seguito di istanza presentata dall'interessato, corredata da idonea documentazione comprovante la superficie e la destinazione dei locali;
3. In assenza di richiesta non potrà essere applicato alcun abbattimento.

ART. 28

ULTERIORI RIDUZIONI ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

1. E' prevista l'esenzione dalla tassa per le unità abitative di soggetti residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo essersi stabilmente trasferite in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.)-Case di riposo o Istituti sanitari, a condizione che siano non locate o comunque non utilizzate.
2. E' prevista la riduzione della tassa, sia nella quota fissa che nella quota variabile del tributo, rispetto a quella prevista per la rispettiva categoria di appartenenza determinata ai sensi dell'art. 18, per le seguenti attività come accanto indicato:
 - a) Agriturismo con alloggi e ristorazione – Riduzione 30%
 - b) Agriturismo solo con alloggi – Riduzione 30%
 - c) Agriturismo solo con ristorazione – Riduzione 75%
3. L'utente che ha diritto a dette esenzioni ed agevolazioni deve presentare formale richiesta entro il mese di gennaio di ciascun anno, a pena di decadenza del diritto, direttamente al Comune.
4. Le riduzioni sono applicate a conguaglio, anche tramite la restituzione delle somme che eventualmente fossero già state versate.

5. Il Consiglio Comunale può decidere ulteriori riduzioni ed esenzioni, da introdurre ed applicare nelle modalità di legge.

ART. 29

CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
2. Le riduzioni potranno cumularsi fino ad una quota massima del 50% dell'intera tariffa.

ART. 30

OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le variazioni relative alle modifiche di composizione del nucleo familiare per le utenze domestiche sono acquisite direttamente dall'Ufficio Anagrafe per i residenti nel territorio comunale e per gli iscritti A.I.R.E.

I soggetti passivi non residenti sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi, il modificarsi del nucleo familiare tempestivamente.

2. La dichiarazione deve essere presentata dai soggetti passivi del tributo indicati all'art. 6 del presente Regolamento.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

ART. 31

CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro 90 giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile e assume anche il valore di richiesta di attivazione del

servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, utilizzando l'apposito modello predisposto dal Comune e messo a disposizione degli interessati.

2. Il modello di dichiarazione predisposto dal Comune riporta le principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali le condizioni di erogazione dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade e le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse le modalità di conferimento dei rifiuti e, infine, le indicazioni per reperire la Carta di qualità. Le informazioni di cui al periodo precedente, possono essere fornite anche attraverso un rimando al sito internet del soggetto gestore dei rifiuti.
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) di cui al D.L. n.201/2011 art.14, della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1) o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2) .
4. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, indirizzo e codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, indirizzo e codice fiscale, oltre alla composizione del nucleo familiare);
 - c) il recapito ove necessario e l'indirizzo di posta elettronica del contribuente;
 - d) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree, nonché i dati del proprietario/i dello stesso;
 - e) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - f) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - g) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
6. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (ragione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, indirizzo e codice fiscale);
- c) il recapito ove necessario e l'indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante o responsabile;
- d) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree nonché i dati del proprietario/i dello stesso;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

7. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente all'Ufficio tributi, oppure può essere inoltrata allo stesso:

- a) attraverso il servizio postale, tramite raccomandata con avviso di ricevimento (A.R);
- b) in allegato a messaggio di posta elettronica o posta elettronica certificata;
- c) tramite sportello online.

Nei casi di trasmissione previsti dai precedenti punti a), b), c), fa fede la data di invio, ovvero la data di caricamento in caso di dichiarazione compilata online;

8. All'atto della presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, il Comune rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. Il Comune di norma con il primo avviso di pagamento TARI inviato al contribuente comunica il codice utente e il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la TARI. Per l'invio di comunicazioni e il recapito degli avvisi di pagamento il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali l'indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l'indirizzo risultante dall'anagrafe dei contribuenti (PuntoFisco);

9. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

ART. 32

RECLAMI E RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI

1. Il contribuente può presentare all'Ufficio TARI del Comune, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione TARI di cui all'articolo 31, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l'avviso bonario di cui all'art. 36.
2. Il Comune predispone specifica modulistica, disponibile presso l'Ufficio TARI e scaricabile dal sito web comunale. Il modulo per il reclamo scritto contiene almeno i seguenti campi:
 - a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;
 - b) i dati identificativi del contribuente:
 - il nome, il cognome e il codice fiscale;
 - la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;
 - il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
 - il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
 - il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.
3. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Comune il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto dal Comune, purché la comunicazione contenga le informazioni di cui al comma 2.
4. Con riferimento alle richieste di cui al comma 1 il Comune invia, di norma con posta elettronica, una motivata risposta scritta entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. Nella risposta il Comune indica almeno i seguenti elementi minimi:
 - a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
 - b) la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
 - b) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende porre in essere;
 - c) l'elenco della eventuale documentazione allegata;

d) riguardo alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati la risposta, da inviare di norma entro 60 giorni lavorativi, riporta la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento e alla delibera tariffaria, oltre al dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica.

Nei casi in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la risposta negativa deve riportare l'indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso e della Commissione di giustizia tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la presentazione del ricorso.

5. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto, viene compensato direttamente nel primo avviso bonario utile. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a TARI, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato sulla base delle informazioni di cui al precedente comma 2, lett. b).
6. In tutti i casi in cui, con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato, è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006, n. 296. La risposta del Comune è notificata tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

ART. 33

POTERI DEL COMUNE

1. Il comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. L'ente comunica alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile, entro 60 giorni dalla sua nomina.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici o a gestori di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
Le risultanze della verifica hanno valore di dichiarazione per le annualità successive sino a variazioni intervenute.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione,

l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.

4. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

ART. 34

ACCERTAMENTO

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o sarebbe dovuta essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo TARI, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività. Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda al regolamento generale delle entrate comunali.
4. L'ente non procede ad accertamento del tributo dovuto qualora l'importo netto risulti inferiore a euro 12,00 per anno.
5. L'ufficio competente per tutti gli atti relativi all'istituto della mediazione è il servizio tributi. Nella gestione del contenzioso vengono applicate le disposizioni vigenti.

ART. 35

CONTENZIOSO

1. Nella gestione del contenzioso vengono applicate le disposizioni vigenti in materia.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

ART. 36

SANZIONI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 33, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa di 100 euro. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n.472.

ART. 37

RISCOSSIONE

1. Il Comune riscuote il tributo TARI dovuto in base alle dichiarazioni presentate e agli accertamenti definitivi, inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo comunale e tributo provinciale. L'invito di pagamento deve contenere tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della legge n. 212/2000 e dalla deliberazione ARERA 444/2019, tenuto conto dei termini di entrata in vigore.
2. Il Comune con la delibera di determinazione delle tariffe TARI, stabilisce il numero e le scadenze di

pagamento del tributo consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale;

3. Il tributo per l'anno di riferimento è versato al Comune tramite bollettino postale o modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, ovvero tramite altri sistemi di pagamento messi a disposizione e pubblicizzati con idonei mezzi;
4. L'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata. In caso di disguidi o ritardi nella ricezione degli avvisi bonari, fermo restando le scadenze di pagamento deliberate del Comune, il contribuente può richiedere l'invio dei predetti avvisi tramite posta elettronica o può ritirarli presso l'Ufficio TARI del Comune;
5. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, si procede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora come previsto per legge.

ART. 38

INTERESSI

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura per legge prevista.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 39

RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine previsto dalla legge. Nel caso in cui il rimborso consegua a una richiesta di rettifica dell'importo addebitato, si applica quanto previsto dall'articolo 32 del presente regolamento.
2. Rimane in ogni caso ferma l'applicazione dell'articolo 23 del decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 472.
3. Il Comune provvede al rimborso entro centottanta giorni dalla data della richiesta. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi in misura pari al tasso di interesse legale.
4. Non si fa luogo a rimborso qualora la somma annua, comprensiva degli interessi, sia inferiore ad € 12,00.
5. Il contribuente può richiedere, mediante presentazione di apposita istanza, la compensazione tra le somme precedenti o successive dovute a titolo di tributo TARI e quelle a suo credito. La compensazione può essere richiesta anche per periodi d'imposta diversi.
6. In caso di variazioni intervenute nel corso dell'anno nell'ammontare complessivo della tariffa, il Comune

provvederà autonomamente ad integrare o ridurre l'importo dovuto dai contribuenti, applicandolo nella prima rata della successiva annualità. Ove non possibile, si procederà ad emettere successivo avviso di pagamento a conguaglio in unica rata o ad effettuare il rimborso delle somme versate in eccedenza dal contribuente.

7. Qualora, a consuntivo di annualità precedenti, risultasse una copertura dei costi del servizio rifiuti, ottenuta attraverso la tariffa, inferiore o superiore al 100%, le differenze saranno applicate al piano finanziario dell'esercizio successivo, a compensazione di eventuali scostamenti positivi o negativi

ART. 40

IMPORTI MINIMI E ARROTONDAMENTI

1. Non è dovuto il versamento del tributo qualora l'importo annuale è inferiore ad € 12,00.
Ai fini della determinazione dell'importo minimo per l'emissione di atti di accertamento si fa riferimento al vigente Regolamento Generale delle Entrate Comunali.
2. Il pagamento della TARI deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

ART. 41

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

ART. 42

RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia.

ART. 43

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

ART. 44

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, è entrato in vigore il 1° gennaio 2020. Di esso, come delle sue modifiche, deve essere data comunicazione ai cittadini mediante pubblicazione sul sito Internet del Comune, in osservanza dell'art. 5 della L. 212/2000.

Allegato) CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE A BOTRUGNO

1 NDA	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2 NDB	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi, aree comm. scoperte
3	Stabilimenti balneari
4 NDC	Esposizioni, autosaloni, cinema
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante
7 NDD	Case di cura e riposo
8 NDE	Uffici, agenzie, studi professionali
9 NDF	Banche ed istituti di credito, Servizi postali
10 NDG	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11 NDH	Edicole, farmacie tabaccai, plurilicenze
12 NDL	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico ,fabbro, elettricista, parrucchiere
13 NDM	Carrozzerie, autofficine, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15 NDN	Attività artigianali di produzione di beni specifici
16 NDP	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
17 NDQ	Bar, caffè pasticcerie
18 NDR	Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e /o miste
20 NDS	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	Discoteche, night club + sale giochi